

GLI ORGANI COLLEGIALI NELLA SCUOLA

CHE COSA SONO

Gli organi collegiali sono organismi di governo e di gestione delle attività scolastiche a livello di singolo istituto. Sono composti dai **rappresentanti delle varie componenti** interessate. Il Consiglio di interclasse per la scuola primaria, il Consiglio di classe per la scuola secondaria di primo grado e il Consiglio d'Istituto per tutto l'Istituto Comprensivo sono gli organi collegiali in cui è presente anche la componente dei genitori. I componenti degli organi collegiali vengono eletti dai componenti della categoria di appartenenza; i genitori che fanno parte di organismi collegiali sono, quindi, eletti dagli altri genitori. La funzione dei consigli di classe ed interclasse è consultiva; la funzione del consiglio di istituto è deliberativa.

Nell'interesse dell'istituto e delle componenti di cui sono rappresentanti, è fondamentale che i membri di tutti gli organi collegiali agiscano con disponibilità ed impegno, capacità di ascolto, dialogo e mediazione e senso di responsabilità. È altresì opportuno che si conosca – almeno a grandi linee – il sistema scolastico per comprendere e cercare di risolvere in concreto, ed in unione con l'istituto, le specifiche esigenze e le problematiche che possono sorgere durante l'anno.

COMPOSIZIONE e PRINCIPALI COMPITI E FUNZIONI

ORGANI COLLEGIALI DI DURATA ANNUALE

Consiglio di interclasse

Tutti i docenti ed un rappresentante dei genitori per ciascuna delle classi interessate. Presiede il Dirigente Scolastico o un docente, facente parte del Consiglio, da lui delegato.

Consiglio di classe

Tutti i docenti della classe e fino a quattro rappresentanti dei genitori. Presiede il Dirigente Scolastico o un docente, facente parte del Consiglio, da lui delegato.

Compiti e funzioni del Consiglio di interclasse e del Consiglio di classe

In conformità a quanto previsto dall'art. 5 del Decreto Legislativo 297/1994 hanno il compito di pianificare e valutare costantemente l'azione educativa e didattica, ma non solo. Attraverso i rappresentanti di classe informano le famiglie sull'andamento della classe e ricevono a loro volta le richieste delle famiglie. I Consigli di interclasse e di classe si insediano dopo le elezioni dei rappresentanti dei genitori e si riuniscono (generalmente 4-5 volte) secondo il Piano delle Attività proposto dal Dirigente Scolastico e votato dal Collegio dei Docenti. La convocazione viene fatta dal Dirigente scolastico con preavviso scritto almeno 5 giorni prima (2 giorni in caso di urgenza) e con indicazione dell'ordine del giorno, dell'ora di inizio e della durata. I Consigli di interclasse e di classe si svolgono in orari non coincidenti con quelli delle lezioni

ELEZIONI DEGLI ORGANI COLLEGIALI DI DURATA ANNUALE

Documento elaborato su iniziativa personale di alcuni genitori del Consiglio di Istituto Via Luigi Rizzo 1 Roma. Si richiama espressamente la normativa vigente per ogni dubbio.

Come disposto con circolare ministeriale del 19 settembre 2024, entro il 31 ottobre 2024 dovranno concludersi le operazioni di voto per gli organi di durata annuale, con la procedura semplificata di cui agli articoli 21 e 22 dell'ordinanza 215/91

CONSIGLIO D'ISTITUTO

È disciplinato dagli artt. 8,9 e 10 del Decreto Legislativo 297/1994.

È l'organo di indirizzo e di gestione degli aspetti economici ed organizzativi generali della scuola. In esso sono rappresentate tutte le componenti dell'Istituto (docenti, studenti, genitori e personale non docente) con un numero di rappresentanti variabile a seconda delle dimensioni della scuola. Nella nostra scuola, con popolazione scolastica superiore a 500 alunni, è costituito da **19 membri**, così suddivisi:

- 8 rappresentanti del personale docente;
- 8 rappresentanti dei genitori degli alunni;
- 2 rappresentanti del personale amministrativo, tecnico ed ausiliario;
- Il Dirigente scolastico, quale membro di diritto.

Presidenza del Consiglio d'Istituto

Il Consiglio d'Istituto è presieduto da uno dei membri, eletto tra i rappresentanti dei genitori degli alunni alla prima seduta del Consiglio (che viene convocata dal Dirigente Scolastico subito dopo le elezioni). In prima votazione il Presidente è eletto a maggioranza assoluta dei votanti (metà + 1 dei componenti) altrimenti, in seconda votazione, a maggioranza relativa (metà + 1 dei presenti). Il Consiglio può deliberare di eleggere, con le stesse modalità previste per l'elezione del Presidente, anche un Vice Presidente che assumerà le attribuzioni del Presidente in caso di sua assenza. In caso di assenza anche del Vice Presidente, le attribuzioni del Presidente sono esercitate dal Consigliere genitore più anziano. Quando il Presidente decade dalla carica, si deve procedere a nuova elezione.

Convocazione del Consiglio d'Istituto

Il Presidente del Consiglio d'Istituto convoca il Consiglio su richiesta del Dirigente Scolastico, della Giunta Esecutiva, di almeno un terzo dei Consiglieri o di sua iniziativa e a sua discrezione, se la richiesta proviene da meno di un terzo dei Consiglieri. Egli presiede e cura l'ordinato svolgimento delle sedute del Consiglio, affidando ad un membro del Consiglio – oppure a turno a più membri - le funzioni di Segretario per la redazione dei verbali. In caso di votazioni e di delibere con esito di parità, il voto del Presidente vale doppio. Il Presidente scioglie la seduta in mancanza del numero legale dei Consiglieri; può sospenderla temporaneamente per esaminare delibere e mozioni.

È altresì sua facoltà, dopo aver dato gli opportuni avvertimenti, allontanare chiunque, nel pubblico, sia causa di disordine ed eventualmente proseguire la seduta in forma non pubblica.

Nelle riunioni del Consiglio d'Istituto:

il Presidente conduce la riunione;

il Dirigente Scolastico illustra le proposte della Giunta; rappresenta l'amministrazione;

il personale docente, personale Ata e i genitori discutono e formulano proposte, rappresentando le rispettive componenti;

Documento elaborato su iniziativa personale di alcuni genitori del Consiglio di Istituto Via Luigi Rizzo 1 Roma. Si richiama espressamente la normativa vigente per ogni dubbio.

Alla prima riunione del Consiglio d'Istituto viene nominata la **Giunta esecutiva**, che è composta da un docente, un impiegato amministrativo o tecnico o ausiliario, due genitori. Di diritto ne fanno parte il dirigente scolastico, che la presiede, e il direttore dei servizi generali e amministrativi che ha anche funzioni di segretario della giunta stessa.

Il Decreto Legislativo 297/1994 all' art. 10 indica i compiti attribuiti al Consiglio d'Istituto. In particolare:

- elabora e adotta gli indirizzi generali e determina le forme di autofinanziamento della scuola;
- delibera il programma annuale ed il conto consuntivo; stabilisce come impiegare i mezzi finanziari per il funzionamento amministrativo e didattico.
- approva il PTOF deliberato dal Collegio dei Docenti. Fatte salve le competenze del Collegio dei Docenti e dei consigli di interclasse e di classe, ha quindi potere deliberante, su proposta della giunta, per quanto concerne l'organizzazione e la programmazione della vita e dell'attività della scuola, nei limiti delle disponibilità di bilancio, nelle seguenti materie:

a) adozione del regolamento interno d'istituto che deve fra l'altro, stabilire le modalità per il funzionamento della biblioteca e per l'uso delle attrezzature culturali, didattiche e sportive, per la vigilanza degli alunni durante l'ingresso e la permanenza nella scuola nonché durante l'uscita dalla medesima, per la partecipazione del pubblico alle sedute del consiglio ai sensi dell'articolo 42;

b) acquisto, rinnovo e conservazione delle attrezzature tecnico-scientifiche e dei sussidi didattici, compresi quelli audio-televisivi e le dotazioni librerie, e acquisto dei materiali di consumo occorrenti per le esercitazioni;

c) adattamento del calendario scolastico alle specifiche esigenze ambientali;

d) criteri generali per la programmazione educativa;

e) criteri per la programmazione e l'attuazione delle attività parascolastiche, interscolastiche, extrascolastiche, con particolare riguardo ai corsi di recupero e di sostegno, alle libere attività complementari, alle visite guidate e ai viaggi di istruzione;

f) promozione di contatti con altre scuole o istituti al fine di realizzare scambi di informazioni e di esperienze e di intraprendere eventuali iniziative di collaborazione;

g) partecipazione del circolo o dell'istituto ad attività culturali, sportive e ricreative di particolare interesse educativo;

h) forme e modalità per lo svolgimento di iniziative assistenziali che possono essere assunte dal circolo o dall'istituto.

- indica, altresì, i criteri generali relativi alla formazione delle classi, all'assegnazione ad esse dei singoli docenti, all'adattamento dell'orario delle lezioni e delle altre attività scolastiche alle condizioni ambientali e al coordinamento organizzativo dei consigli di intersezione, di interclasse o di classe; esprime parere

Documento elaborato su iniziativa personale di alcuni genitori del Consiglio di Istituto Via Luigi Rizzo 1 Roma. Si richiama espressamente la normativa vigente per ogni dubbio.

sull'andamento generale, didattico ed amministrativo, del circolo o dell'istituto, e stabilisce i criteri per l'espletamento dei servizi amministrativi.

- esercita le funzioni in materia di sperimentazione ed aggiornamento previste dagli articoli 276 e seguenti.
- esercita le competenze in materia di uso delle attrezzature e degli edifici scolastici ai sensi dell'articolo 94
- delibera, sentito per gli aspetti didattici il Collegio dei Docenti, le iniziative dirette alla educazione della salute e alla prevenzione delle tossicodipendenze previste dall'articolo 106 del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990 n. 309
- si pronuncia su ogni altro argomento attribuito dal testo unico, dalle leggi e dai regolamenti, alla sua competenza.

Si richiama la normativa citata per una più completa lettura dei compiti e delle funzioni

In caso di necessità di momenti di confronto o proposte da esaminare su tematiche complesse o particolarmente ampie, il Consiglio di Istituto può costituire un gruppo di lavoro, preferibilmente composto da rappresentanti di tutte le componenti scolastiche, con lo specifico compito di approfondire ed analizzare la tematica e, dove richiesto, predisporre una proposta da portare all'attenzione del Consiglio per l'eventuale delibera in merito.

La **GIUNTA ESECUTIVA** prepara i lavori del consiglio di circolo o di istituto, fermo restando il diritto di iniziativa del consiglio stesso, e cura l'esecuzione delle relative delibere.

Come previsto dal Decreto Interministeriale n. 44 dell'1 febbraio 2001, art.2, comma 3, entro il 31 ottobre la Giunta Esecutiva ha il compito di proporre al Consiglio di istituto il programma delle attività finanziarie della istituzione scolastica, accompagnato da un'apposita relazione e dal parere di regolarità contabile del Collegio dei revisori. Nella relazione, su cui il consiglio dovrà deliberare entro il 15 dicembre dell'anno precedente quello di riferimento, sono illustrati gli obiettivi da realizzare e l'utilizzo delle risorse in coerenza con le indicazioni e le previsioni del Piano dell'offerta formativa, nonché i risultati della gestione in corso e quelli del precedente esercizio finanziario. La Giunta Esecutiva rimane in carica per tre anni, in caso di perdita dei requisiti di un membro si seguono le stesse indicazioni previste per il Consiglio d'Istituto.

ELEZIONI DEL CONSIGLIO DI ISTITUTO¹

Come disposto con ordinanza ministeriale del 19 settembre 2024 le elezioni per il rinnovo del consiglio di istituto si svolgeranno in una data che sarà fissata dal Direttore Generale dell'USR territoriale in un giorno festivo dalle ore 8,00 alle ore 12,00 ed in quello successivo dalle ore 8,00 alle ore 13,30 non oltre il termine di domenica 24 novembre e lunedì 25 novembre 2024.

Nel Lazio al momento non è stata emessa ancora la nota dell'USR con la data esatta.

¹ Indicazioni più dettagliate in merito alle procedure di voto sono contenute nell'Ordinanza Ministeriale 215/91 (come modificata dall'Ordinanza Ministeriale 293/1996 e dall'Ordinanza Ministeriale 277/1998).

In attesa di conoscere la data, si precisa che per quanto riguarda la componente genitori, entrambi i genitori di tutti gli allievi partecipano all'elezione dei loro 8 rappresentanti. L'elettorato attivo e passivo per le elezioni dei rappresentanti dei genitori spetta ai genitori degli studenti o a coloro che ne fanno legalmente le veci, intendendosi come tali le sole persone fisiche alle quali siano attribuiti, con provvedimento dell'autorità giudiziaria, poteri tutelari, ai sensi dell'art. 348 del codice civile. Sono escluse, pertanto, le persone giuridiche, in quanto, ai sensi dell'art. 20 del decreto del Presidente della Repubblica 31 maggio 1974, n. 416, **il voto è personale**.

Non è possibile neanche delegare altre persone. Non spetta l'elettorato attivo e passivo al genitore che ha perso la potestà sul minore.

Ogni genitore può votare **una volta sola**, anche se ha più figli frequentanti l'istituto².

TEMPISTICA (in attesa di conoscere la data effettiva fissata dall'USR).

Indizione delle elezioni: entro il 45° giorno antecedente le votazioni il Dirigente Scolastico indice le elezioni;

Costituzione della Commissione Elettorali d'Istituto: entro il 45° giorno antecedente le votazioni il D.S. nomina la Commissione Elettorale;

Comunicazione da parte del Dirigente Scolastico alle Commissioni Elettorali dei nominativi degli elettori: entro il 35° giorno antecedente le votazioni il D.S. comunica alla Commissione Elettorale i nominativi degli elettori e delle sedi dei seggi;

Esposizione elenchi elettorali: entro 25° giorno antecedente le votazioni la Commissione Elettorale deposita e affigge all'Albo gli elenchi degli elettori;

Presentazione delle liste dei candidati / Esposizione liste: dal 20° al 15° giorno antecedente alla data fissata per le elezioni (rispettando anche l'orario che sarà indicato) devono essere presentate alla segreteria della Commissione Elettorale le liste dei partecipanti alle elezioni, con le firme autenticate dei presentanti e dei candidati³. Quindi, la Commissione Elettorale cura l'affissione delle liste e del verbale;

Propaganda elettorale: dal 18° al 2° giorno antecedente le votazioni può essere effettuata propaganda elettorale con affissione degli scritti e con riunioni per la presentazione di candidati e programmi, previa richiesta al Dirigente Scolastico;

Nomina dei componenti dei seggi: non oltre 15° giorno antecedente le votazioni, su designazione della Commissione Elettorale, il Dirigente Scolastico nomina i componenti dei seggi.

² Per ogni scheda si potranno esprimere massimo 2 preferenze per i candidati della componente genitori.

³ Le liste dei candidati per la componente dei genitori, devono essere presentate personalmente da uno dei firmatari alla Segreteria della Commissione Elettorale, presso l'Ufficio di Segreteria della Scuola, sottoscritte per la componente genitori da almeno 20 elettori. Ogni lista può comprendere fino ad un massimo di 16 nominativi di genitori. Le liste devono essere corredate dalla dichiarazione di accettazione della candidatura da parte dei candidati e devono essere autenticate dal Dirigente Scolastico o suo delegato. Nessun elettore può concorrere alla presentazione di più di una lista. Nessun candidato può presentare liste. Nessun componente della commissione elettorale può essere candidato di alcuna lista.

TUTTO IL MATERIALE OCCORRENTE PER LA FORMAZIONE E LA PRESENTAZIONE DELLE LISTE NONCHÉ LA NORMATIVA RELATIVA ALLE PROCEDURE PER LE ELEZIONI SARÀ A DISPOSIZIONE SUL SITO DELLA SCUOLA www.icviauigirizzo.edu.it